

Superati i paletti posti dalla legge

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E LUCIANNA GARGANO

La Cassazione spiazza nuovamente il contribuente ed espande il potere dell'amministrazione finanziaria al di là dei paletti previsti dal Legislatore.

Il Supremo collegio, infatti, con un (espresso, quanto improprio) richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 51, del dpr n. 633 del 1972 in materia di Iva, estende la validità degli accertamenti bancari praticamente a chiunque, «a prescindere dal tipo di attività svolta».

È questa la sintesi del pensiero espresso lo scorso 3 aprile dai Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 8047. Nell'ambito della parte motiva della stessa, invero, la Suprema corte, con un inciso tanto pericoloso quanto slegato dal testo normativo, afferma che «l'art. 51, comma 2, nn. 2) e 7), del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, accorda all'ufficio, in tema di Iva, il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenzia ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione», ulteriormente precisando, successivamente, che «tale presunzione ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall'attività svolta».

Qualunque contribuente dunque, non solo i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni (destinatari della norma di cui al dpr 633/1972 in materia di Iva), bensì anche i lavoratori dipendenti (non destinatari, in linea generale, della norma di cui innanzi), è assoggettabile (rectius, assoggettato) a quel regime presuntivo, scaturente dagli accertamenti basati sulle indagini finanziarie, sulla base del quale un qualsivoglia versamento non giustificato, in quanto non immediatamente riconducibile alla dichiarazione annuale o in qualche modo ricollegabile ad atti non soggetti a tassazione, viene automaticamente riqualificato quale maggior reddito imponibile.

Il che equivale a dire, in estrema sintesi, che la sussistenza di un'incongruenza tra dichiarazione e versamenti costituisce sempre e indistintamente presupposto per l'accertamento.

Le valutazioni della Corte circa l'ambito di applicazione dell'art. 51, del dpr n. 633 del 1972 citato, vengono effettuate a fronte di una

Il principio

I giudici di Piazza Cavour estendono l'ambito di applicazione degli accertamenti bancari, sostenendo, infatti, che «l'art. 51, comma 2, nn. 2) e 7), del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, accorda all'ufficio, in tema di Iva, il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenzia a operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione», altresì aggiungendo che «tale presunzione ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall'attività svolta». Tali affermazioni ricomprendono, dunque, altresì i lavoratori subordinati, e quindi non solo i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, nel novero dei soggetti destinatari degli accertamenti bancari.

eccezione, posta in essere dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del proprio ricorso, circa la correttezza del proprio operato con riferimento all'avvenuta rettifica, in forza di presunzione, di elementi risultanti dai conti correnti bancari di alcuni (ma non definiti) soggetti e il comportamento, ritenuto inammissibile, della Commissione tributaria regionale, in quanto «sostituita alla parte nel fornire la prova, ammettendo la Ctu».

A fronte di tale eccezione, dunque, gli Ermellini, nel giudicare infondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, hanno cura di evidenziare come l'infondatezza del motivo riguardi esclusivamente le violazioni dell'onere probatorio lamentato e non, invece, l'incipit dell'attività di accertamento.

Tale «eccesso di zelo» della Suprema corte, tuttavia, si traduce in una tanto estrema quanto pericolosa leggerezza, laddove questa, nel giustificare in via generale (pur, lo si ribadisce,



nell'ambito di una declaratoria di infondatezza dello specifico motivo) l'utilizzazione dell'accertamento bancario di cui all'art. 51 cit., decide di andare oltre l'espresso dettato normativo sostenendo, come visto, che la presunzione di cui

all'art. 51, comma 2, nn. 2) e 7), del dpr 633/72 si estende a «tutte le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall'attività svolta».

Affermazione pesante, dunque, se si pensa a quanto già invasivi siano

gli accertamenti basati sulle indagini finanziarie ed a quanto problematica divenga l'attività di difesa del contribuente accertato posto in tal modo di fronte ad una inversione dell'onere della prova, il più delle volte impossibile da sostenere.

Ma ancor più, affermazione pericolosa, quella della Suprema corte, laddove la stessa travalica addirittura il dato normativo.

La stessa, infatti, da un lato opera un espresso riferimento ai nn. 2 e 7, del comma 2, dell'art. 51 cit., e dall'altro giustifica, peraltro proprio sulla base di tale richiamo, l'estensione della presunzione de qua.

Tuttavia, il citato n. 2), della norma suddetta, il quale a sua volta richiama il successivo n. 7), non opera un generico richiamo allo status di contribuente, bensì fa espresso riferimento ai

«soggetti che esercitano imprese, arti o professioni» e solo ad essi, senza che tale espressione potesse ritenersi, almeno fino all'intervento della Corte, diversamente interpretabile, a prescindere da qualsivoglia esigenza di estensione.

V'è da porsi, a questo punto, i necessari interrogativi circa la inevitabile eco che la pronuncia in commento porterà con sé. V'è da chiedersi, vale a dire, se il contribuente, finora tutelato e garantito dal dettato normativo, resti ancora tale all'indomani della pronuncia della Corte.

© Riproduzione riservata

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/docio7

SCOPRI SU ITALIAOGGI.IT

SOLOFISCO

L'APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON IMPOSTE E TASSE

NOTIZIE - APPROFONDIMENTI
MONOGRAFIE - RISPOSTE A QUESITI
SCADENZE

WWW.ITALIAOGGI.IT/SOLOFISCO

GRUPPO
HERA

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012

Si informa che il fascicolo contenente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31/12/2012, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.gruppohera.it.

Bologna, 8 aprile 2013

Hera S.p.A.
Sede in Bologna - viale C. Bertini Pichat, 2/4
Capitale sociale euro 1.340.383.538 i.v.
n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04245520376 www.gruppohera.it